

RESPONSABILITÀ' CIVILE E DANNI PUNITIVI

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO

LE ORIGINI DEI *PUNITIVE DAMAGES*

1. I *punitive damages* nell'ordinamento americano. Funzione sanzionatoria nei confronti dei responsabili di condotte lesive poste in essere con dolo (*malice*) o con colpa grave (*gross negligence*). L'effetto deterrente nei confronti del singolo trasgressore e della generalità dei consociati.

2. Grado di colpevolezza del danneggiante e distanza dal limite del giuridicamente tollerabile: quantificazione dei *punitive damages*. L'incondizionato potere attribuito alla giuria di irrogazione e quantificazione della condanna al pagamento di *punitive damages*.

3. Il caso *Gore* quale spinta al ridimensionamento del *quantum* sanzionatorio. L'incostituzionalità dei *grossly excessive* ed i criteri di determinazione elaborati dalla Suprema Corte.

CAPITOLO SECONDO

LA PROSPETTIVA NAZIONALE. LE FUNZIONI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

1. La funzione meramente compensativa della responsabilità civile. Il risarcimento del danno volto al ripristino dello *status quo ante*.

2. Il principio del “chi rompe paga” e l’insensibilità al livello di colpevolezza del danneggiante.

3. La funzione sanzionatoria: sua tendenziale estraneità al sistema nazionale della responsabilità civile. Il varco offerto dal diritto internazionale privato: l’ingresso dei danni punitivi attraverso il riconoscimento di sentenze straniere recanti condanna al pagamento di *punitive damages*.

4. Danni punitivi e ordine pubblico nella prospettiva internazionalprivatistica.

CAPITOLO TERZO

LA DELIBAZIONE DI PRONUNCE STRANIERE DI
CONDANNA A RISARCIMENTI ULTRACOMPENSATIVI

1. Il caso *Fimez S.p.A.*; Cass. Civ. Sez. III sent. 19 gennaio 2007, n. 1183
2. Cass. Civ. Sez. I, sent. 15 aprile 2015, n. 7613: *astreintes* e apertura alla polifunzionalità della responsabilità civile
3. Cass. SS.UU. sent. 5 luglio 2017, n. 16601: il riconoscimento di sentenze straniere comminatorie di danni punitivi

CAPITOLO QUARTO

INDICI DI POSSIBILE RILEVANZA NEL DIRITTO
NAZIONALE

- 1) Fattispecie dell'ordinamento italiano già dotate di funzione deterrente e sanzionatoria

- 2) Art. 96 c.p.c.: il danno da lite temeraria
- 3) Art. 614-bis c.p.c. La penalità di mora nel processo civile.
- 4) Art. 114 lettera e), d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. La penalità di mora nel processo amministrativo.
- 5) Art. 8, d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. La disciplina punitiva per il ritardo nelle transazioni commerciali.
- 6) Il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.; il suo potenziale ultracompensativo

PROSPETTIVE E SVILUPPI

- 1) I beneficiari della somma pagata a titolo di *punitive damages*.

CONCLUSIONI